



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003

#### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 10 aprile 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 30

#### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

**Sig. Michele PALMIERI – Preparatore Soc. Palermo**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;  
**Soc. PALERMO**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina-Palermo del 15/12/02).

#### Il procedimento

Con atto datato 27/01/03 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Michele Palmieri per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo stazionato, senza autorizzazione, a bordo campo nel corso della gara Messina-Palermo ed avendo, su richiesta dei collaboratori dell'Ufficio Indagini in merito alla sua presenza sul campo di gioco, risposto “con tono irrispettoso” declinando, oltretutto, false generalità.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Palermo ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, non negando la sussistenza degli addebiti e la contrarietà del comportamento alle norme del C.G.S. violate, alla luce di motivi giustificativi connessi al “clima infuocato tipico dei derby del sud”, chiede il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di una minima sanzione sia per il Palmieri che per la stessa Società.

Alla riunione odierna, è comparso il sig. Palmieri ed rappresentante della Società i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Palmieri è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Palmieri, preparatore atletico della Soc. Palermo, durante lo svolgimento della gara Messina-Palermo, pur non essendo autorizzato, stazionava a bordo campo. Inoltre, alle richieste di chiarimento da parte dei collaboratori dell'Ufficio Indagini declinava false generalità, rispondendo con tono irrispettoso.

Tali circostanze, non sono state negate dalla Soc. Palermo, nella cui memoria si cerca di dare alcune giustificazioni alla condotta del Palmieri, giustificazioni che, a ben vedere, non hanno alcuna incidenza sulla sussistenza degli addebiti contestati.

E' indubbio, pertanto, che il comportamento del Palmieri integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Devono conseguentemente affermarsi le responsabilità sia del Palmieri, sia della Soc. Palermo.

Sanzione equa appare quella del dispositivo

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 250,00 a Michele Palmieri e alla Soc. Palermo.

**Sig. Raffaele LONGO**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 22 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Raffaele Longo, tesserato per la Soc. Roma, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale del 22 maggio 2002 (Canovi-Longo).

In data 3 dicembre 2002, l'incolpato ha fatto pervenire una dichiarazione nella quale viene provato l'avvenuto - ancorché tardivo - versamento della somma a totale copertura degli obblighi derivanti dal lodo stesso.

All'odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità del Longo e l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del Longo, non avendo quest'ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 31 maggio 2002 - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione nei termini di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Raffaele Longo la sanzione dell'ammonizione.

**Sig. Francesco FLACHI**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 27 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Francesco Flachi, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale del 24 luglio 2002 (Valcareggi-Flachi).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che il mancato pagamento della somma liquidata nel lodo arbitrale a favore del procuratore Sig. Furio Valcareggi sarebbe da ascrivere alla circostanza che le ragioni di credito del Flachi nei confronti dello stesso Valcareggi sarebbero *“di gran lunga maggiori di quelle riconosciute all'agente nei propri confronti dal lodo arbitrale”*.

Ciò si evincerebbe da alcune decisioni nel frattempo emesse. In particolare da quella emessa da ultimo in data 24 marzo 2003 dalla Corte di Appello Federale, che ha confermato la sentenza della Commissione Agenti di Calciatori contenente l'accertamento di una serie di violazioni e di pregiudizi posti in essere dal Valcareggi nei confronti del Flachi. Per tali motivi, il deferito chiede il proscioglimento degli addebiti contestati.

All'odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità del Flachi e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Flachi, non avendo quest'ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 26 luglio 2002 - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione, nei termini di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

A tale proposito, in questa sede, a nulla rilevano le motivazioni che hanno indotto il Flachi a non provvedere al pagamento della somma liquidata del lodo arbitrale del 24 luglio 2002 a favore del proprio procuratore.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Francesco Flachi la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

**Sig. Domenico ARNUZZO – ex direttore sportivo Soc. Sampdoria:** violazione art. 4 comma 1 C.G.S. (trasfuso oggi nell'art. 8 comma 1 C.G.S.);

**Soc. SAMPDORIA:** violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

### **Il procedimento**

Con atto datato 20 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Domenico Arnuzzo, già direttore sportivo della Soc. Sampdoria, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S. (vigente all'epoca dei fatti contestati, oggi trasfuso nell'art. 8, comma 1 C.G.S.), per aver ricorso nel 1999 ad attività di intermediazione di un procuratore sportivo (nella persona di Furio Valcareggi) nei rapporti con un calciatore (Francesco Flachi).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la soc. Sampdoria ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale - pur non negando la contrarietà del proprio comportamento all'art. 4, comma 1 dell'allora vigente C.G.S. - afferma l'intervenuta prescrizione dell'infrazione contestata.

Ad avviso della reclamante, infatti, tale accordo di mediazione sarebbe stato raggiunto nei primi mesi del 1999, come emerso (anche se indirettamente) dalle indagini poste in essere dalla F.I.G.C. e confermato (logicamente) della data del contratto fra il calciatore Flachi e la Soc. Sampdoria (26/4/1999), frutto appunto della precedente "illecita" mediazione. Conseguentemente, dovendo applicarsi l'art. 13, comma 2 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (il quale dispone che "... le infrazioni si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui le infrazioni stesse sono state commesse") e connotandosi l'infrazione nell'accordo di mediazione di cui sopra, la reclamante chiede che venga dichiarata l'estinzione dell'infrazione (prescritta il 26/4/2001, data in cui ha avuto termine la seconda stagione sportiva successiva).

Prescrizione che, a detta della reclamante, sarebbe intervenuta anche in caso di applicabilità al caso di specie dell'art. 18, comma 2 C.G.S. oggi vigente, il quale indica, quale *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione, "*l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse*". Infrazione che non può che essere individuata nella stipula del patto di intermediazione (primi mesi del 1999, comunque non oltre il 26/4/1999) e non nel (successivo e rateizzato) pagamento della commissione frutto dell'illecita mediazione (che rappresenta adempimento di una obbligazione, di cui non è elemento essenziale).

In via subordinata, la reclamante chiede l'applicazione della sanzione dell'ammenda, nel suo ammontare minimo.

All'odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'Arnuzzo e della Soc. Sampdoria e l'applicazione per entrambi della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

Con riferimento alla prescrizione invocata dalla difesa della Soc. Sampdoria, ne rilevava la non applicabilità ritenendo ciascun pagamento concordato come autonomo momento attributivo di responsabilità dell'accordo illecito. Conseguentemente, il *dies a quo* decorrerebbe dalla data dell'ultimo pagamento.

Sono comparsi altresì il rappresentante ed il difensore della Soc. Sampdoria, il quale - dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria - si è riportato alle conclusioni già formulate.

Infine è comparso il sig. Arnuzzo, il quale rilevava di aver contattato il sig. Valcareggi quale "procuratore" del calciatore, di aver ignorato (all'epoca dei primi contatti) la qualità di "mediatore" dello stesso; conseguentemente chiedeva, laddove applicabile, la prescrizione e, in subordine, la riduzione della sanzione stante il ruolo secondario rispetto

ai vertici societari sottoscrittori dell'accordo di mediazione e la propria estraneità al rapporto contrattuale instaurato.

### **I motivi della decisione**

In via preliminare, la Commissione ritiene di dover esaminare la questione della prescrizione invocata da entrambi i deferiti.

Occorre innanzitutto individuare il momento in cui si è *perfezionato* il comportamento mediatorio illecito, in modo da poter accertare il momento di decorrenza del termine di prescrizione (termine diverso per la società e per il tesserato).

Tenuto conto dei fatti (così come ricostruiti dall'indagine federale e risultanti dagli atti) e considerata la natura del contratto di "mandato" (che il legislatore sportivo ha voluto vietare), non pare esservi dubbio circa la riferibilità del comportamento illecito al momento dell'intervenuto accordo fra la Soc. Sampdoria ed il Flachi (preceduto dalla fase delle trattative) essendo tale accordo il prodotto conclusivo dell'intermediazione stessa. A nulla rileva quindi il successivo e scaglionato pagamento del corrispettivo della prestazione (ancorché illecita) offerta dal Valcareggi alla Soc. Sampdoria, elemento accessorio e non essenziale del contratto di mandato.

Conseguentemente, il periodo di riferimento non può che essere l'aprile del 1999.

Per quel che riguarda quindi la posizione della Soc. Sampdoria, l'infrazione si è prescritta, essendo decorso ampiamente il relativo termine. A tale proposito, appare superfluo individuare la normativa applicabile al caso di specie (art.13, comma 2 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti o attuale art.18, comma 2 C.G.S.), essendo in ogni caso il termine ultimo per la prescrizione quello della seconda stagione successiva (o "*a quella in cui le infrazioni sono state commesse*" o "*a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni*"). Seconda stagione che, in entrambi i casi, è terminata nel giugno del 2001.

Per quanto riguarda invece l'Arnuzzo, non risulta maturato il termine di prescrizione, essendo egli soggetto ad un termine più ampio (pari a quattro stagioni). Anche in questo caso, non rileva la normativa in concreto applicabile (art.13, comma 2 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti o attuale art.18, comma 2 C.G.S.), in quanto – considerate le argomentazioni di cui sopra circa la natura dell'infrazione - equivalenti.

Nel merito, è indubbio che il comportamento del deferito è censurabile, a nulla rilevando le argomentazioni addotte.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione dichiara, per quel che riguarda la Soc. Sampdoria, prescritta l'infrazione alla stessa contesta, mentre relativamente al sig. Domenico Arnuzzo, stante l'illiceità della condotta, delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

Il Presidente: f.to prof. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 20 aprile 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 APRILE 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*